

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell'art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Interpretazione della nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Luogo dell'evento causale («Handlungsort») e luogo in cui il danno si è verificato («Erfolgsort») — Criteri di collegamento

**Dispositivo**

L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 19.7.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 — American Clothing Associates SA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-202/08 P e C-208/08 P) (<sup>1</sup>)

[Impugnazione — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale — Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato — Rappresentazione di una foglia d'acero — Applicabilità ai marchi di servizi]

(2009/C 220/19)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08), American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006, che nega la registrazione come marchio comunitario di un segno che raffigura una foglia d'acero per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili a un emblema di Stato — Raffigurazione di una foglia di acero

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione proposta dall'American Clothing Associates NV nella causa C-202/08 P è respinta.
- 2) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI, è annullata nella parte in cui annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2006 (procedimento R-1463/2005-1), che rigetta la domanda di registrazione di un segno rappresentante una foglia d'acero come marchio comunitario.
- 3) Il ricorso introdotto dall'American Clothing Associates NV nella causa T-215/06 è respinto.
- 4) L'American Clothing Associates NV è condannata alle spese nelle cause C-202/08 P e C-208/08 P.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-244/08) (<sup>1</sup>)

[Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Art. 17 — Ottava direttiva 79/1072/CEE — Art. 1 — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Art. 1 — Rimborso o detrazione dell'IVA — Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato]

(2009/C 220/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, G. De Bellis e G. Palmieri, agenti)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) e violazione dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità — Rimborso dell'IVA a un soggetto residente in un altro Stato membro o in un paese terzo ma che ha un centro di attività stabile in Italia

### Dispositivo

- 1) *In materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando l'acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria**

(Causa C-254/08) (<sup>1</sup>)

*(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2006/12/CE — Art. 15, lett. a) — Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»)*

(2009/C 220/21)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

### Parti

Ricorrente: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl

Convenuto: Comune di Casoria

Altra parte interessata: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Sistema nazionale che non ripartisce i costi per lo smaltimento dei rifiuti in funzione della produzione o detenzione in vista del conferimento a un raccogliitore o ad un'impresa responsabile del loro smaltimento — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»

### Dispositivo

*L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.*

*Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si*